

TUTELA DELL'EGUAGLIANZA E DELLA DIGNITÀ TRA RUOLO DELLA
COSTITUZIONE E DELLA LEGGE

LEONARDO BIANCHI*

Sommario

1. Ruolo di Costituzione e legge a tutela dell'eguaglianza. – 2. Eguaglianza e dignità tra tutela costituzionale e legislativa. – 3. Tra dimensione formale, materiale e spirituale della garanzia costituzionale e legislativa dell'eguaglianza.

Suggerimento di citazione

L. BIANCHI, *Tutela dell'eguaglianza e della dignità tra ruolo della Costituzione e della legge*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2018. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Ricercatore confermato di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze.
Contatto: leonardo.bianchi@unifi.it

1. Ruolo di Costituzione e legge a tutela dell'eguaglianza

Nella prospettiva di declinare con riferimento al principio di eguaglianza profili da tempo all'attenzione di questa Rivista, una prima linea di riflessione si ritiene qui sia quella diretta ad affrontare il tema dell'eguaglianza e delle diseguaglianze in un contesto storico, culturale, sociale, politico ed economico sempre più ricco e plurale per cercare di capire se la valorizzazione delle differenze si debba tradurre quasi consequenzialmente in una crescita delle diseguaglianze, messa in luce a livello nazionale, europeo ed internazionale dalle principali rilevazioni, ovvero presenti ben diverse implicazioni, segnatamente una prospettiva di crescita dell'eguaglianza: stare "in mezzo alla gente", oggi, significa certamente prendere posizione, anche sul piano giuridico – costituzionale, sul tema delle diseguaglianze e delle differenze, nonché della loro tutela legale.

L'approccio del giurista, e del costituzionalista in specie, non può non muovere dalla dimensione concettuale del principio di eguaglianza e del corrispettivo di diseguaglianza, sia sul piano di fatto, sia su quello di diritto. Con riferimento al primo, vengono in considerazione i problemi di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la libertà e l'eguaglianza giuridica dei cittadini – qui le diseguaglianze di fatto, cioè, pregiudicano la stessa eguaglianza di diritto - e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese¹. Con riferimento al secondo piano, le distinzioni si traducono in discriminazioni, attraverso una pluralità di tecniche normative, dalle leggi personali alla degenerazione delle leggi speciali in leggi particolari che conservano solo l'apparenza della generalità ed astrattezza, fino all'irragionevole disparità di trattamento nella regolazione di situazioni tra loro assimilabili.

Come è noto, con riferimento a queste due tipologie di problematiche la Costituzione italiana risponde sancendo all'art. 3 il principio di eguaglianza nella sua duplice dimensione, rispettivamente sostanziale e formale, raccogliendo la tradizione che unisce l'intera esperienza del costituzionalismo nella dimensione dello stato sociale di diritto². Così facendo, il principio di eguaglianza si pone – insieme al riconoscimento dei diritti di libertà e di tutti i diritti

¹ Per approfondire il principio dell'eguaglianza sostanziale, si fa riferimento, innanzitutto, alla fondamentale monografia di A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, Jovene, 1999.

² Le due accezioni del principio di eguaglianza non sono reciprocamente configgenti, ma, caso mai, nella stessa applicazione della giurisprudenza costituzionale, interdipendenti, come messo in evidenza da R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2016 "può considerarsi del tutto irrilevante, nel calcolo degli aspetti di somiglianza e di dissomiglianza tra i comportamenti delle persone, ciò che segna le loro profonde diversità economiche e sociali? [...] I due principi di eguaglianza si limitano e completano a vicenda: quello "sostanziale" impedisce l'eccesso di rigore dell'eguaglianza formale, stempera la *dura lex* che non ammette eccezioni in nome della giustizia;

fondamentali - come l'asse intorno al quale viene a definirsi l'insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione: cioè, la stessa forma di Stato. Né si può tacere come risulti tutt'altro che indifferente, in una stagione ormai lunga di riforme costituzionali, che, data l'unitarietà del tessuto costituzionale, modifiche più o meno ampie della parte sull'Ordinamento della Repubblica determinino conseguenze più o meno estese ma certe anche sulla prima parte centrata sui Principi fondamentali e sui Diritti e doveri dei cittadini.

L'enunciazione costituzionale del principio di eguaglianza risulta debitrice di diverse matrici culturali. Il principio di eguaglianza formale affonda le sue radici nella cultura liberale, sancendo la cogente indicazione di garantire l'eguaglianza come divieto di tradurre le differenziazioni e distinzioni legislative in discriminazioni, concorrendo a definire l'eguaglianza dei punti di partenza³. Il principio di eguaglianza sostanziale, a sua volta, nella sua ispirazione socialista è diretto a promuovere (giacché garantire non parrebbe conforme ad un principio di realtà) l'eguaglianza nei risultati, che richiede allo Stato – ma si badi che la Costituzione ne fa carico a tutta la Repubblica, non al solo Stato, includendo quindi almeno le Regioni e gli Enti locali - di intervenire nella struttura economica della società, per rimuovere le situazioni di diseguaglianza esistenti di fatto.

Il punto di sintesi del principio di eguaglianza, tuttavia, non può comprendersi appieno anche nel suo enunciato costituzionale senza fare riferimento alla visione cristiana dell'eguaglianza, ed alla rilevanza assunta al suo interno dalla questione antropologica. Si tratta in sintesi del principio dell'Uguaglianza in dignità di tutte le persone, sancito a più riprese nell'insegnamento sociale cristiano, e basato sul riconoscimento a tutti gli uomini della stessa dignità di creature e della fede che la dignità di ogni uomo davanti a Dio sta a fondamento della dignità dell'uomo davanti agli altri uomini. Questo è, inoltre, il fondamento ultimo della radicale uguaglianza e fraternità fra gli uomini, indipendentemente dalla loro razza, Nazione, sesso, origine, cultura, classe⁴.

Il valore in sé della dignità umana, e dell'eguaglianza nella dignità, trova la sua forza espansiva nella considerazione che solo il riconoscimento della dignità umana può rendere possibile la crescita comune e personale di tutti, ragione per cui si rende necessario, in particolare, sostenere gli ultimi, assicurare

l'eguaglianza formale impedisce alle azioni "positive" di diventare a loro volta fonte di ingiustizia, dando luogo a casi di "discriminazione all'incontrario" (*reverse discrimination*, secondo la nota espressione coniata dalla giurisprudenza americana).

³ Significativamente si è affermato che "siccome il diritto si occupa degli uomini e dei loro comportamenti, e gli uomini sono per natura diversi e diverse le situazioni che essi creano, tra esse non vi è mai eguaglianza o disuguaglianza assoluta, ma semplice somiglianza o dissomiglianza" (così R. BIN - G. PITRUZZELLA, *op. cit.*).

⁴ Si veda in particolare Conc. Vat. II, *Gaudium et spes*, 29, e *Compendio DSC*, 144.

effettivamente condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantire un'obiettiva eguaglianza tra le diverse classi sociali davanti alla legge. Il che vale non solo per le persone, ma anche per popoli e Stati nei rapporti tra i quali condizioni di equità e di parità sono il presupposto per un autentico progresso della comunità internazionale⁵.

2. Eguaglianza e dignità tra tutela costituzionale e legislativa

Questa accezione dell'eguaglianza nella dignità che esprime la sintesi dei principi dell'eguaglianza formale e di quella sostanziale, valorizzandole e sublimandole senza negarle, fa, tuttavia, bene i conti con il principio di realtà, laddove si sottolinea che il permanere di condizioni di gravissima disparità e disuguaglianza – sul piano si di fatto che di diritto, è da ritenere - impoverisce tutti.

Di grande interesse nella visione cristiana del principio di eguaglianza è la distinzione concettuale tra differenza e diseguaglianza, non casualmente declinata sulla differenza di sesso, uno dei principali parametri discriminatori nelle società e nelle legislazioni contemporanee, ed è infatti il primo parametro la cui pratica è vietata al legislatore dalla Costituzione: “Il « maschile » e il « femminile » differenziano due individui di uguale dignità, che non riflettono però un'uguaglianza statica, perché lo specifico femminile è diverso dallo specifico maschile e questa diversità nell'uguaglianza è arricchente e indispensabile per un'armoniosa convivenza umana”: è nel loro incontro che “si realizza una concezione unitaria della persona umana, basata non sulla logica dell'egocentrismo e dell'autoaffermazione, ma su quella dell'amore e della solidarietà”⁶.

Sancire tra uomo e donna l'eguale dignità e la differenza nell'eguaglianza risulta solo ad uno sguardo assai superficiale contraddittorio. In realtà, si tratta di un'accezione assai esigente ed impegnativa e, tradotta sul piano costituzionale, imperativa, sia sul piano della repressione delle discriminazioni sessuali, sia sul non meno rilevante e per molti versi più impervio a percorrersi piano di una politica costituzionale di superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale effettivamente persistenti, al punto che non solo il Costituente si dotò di apposite previsioni dirette a specificare e rafforzare questo principio in materia di famiglia (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi – art. 29 – e protezione della maternità – art. 31 -) e di lavoro (pari diritti e – a parità di lavoro – retribuzione, condizioni di lavoro tali da consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare a madre e figli adeguata speciale

⁵ V. PAOLO VI, *Octogesima adveniens*, 16; GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, 53; PAOLO VI, *Discorso all'Assemblea Generale ONU* (4 ottobre 1965), 5; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Generale ONU* (5 ottobre 1995), 13; Francesco, *Evangelii gaudium*, 59. “La dignità che appartiene ad ogni essere umano, connaturale alla vita umana ed eguale in ogni persona, si coglie e si comprende anzitutto con la ragione” (*Compendio DSC*, 153).

⁶ *Compendio DSC cit.*, 146 – 147.

protezione – art. 37), ma il legislatore costituzionale degli anni 2000 ha rafforzato questa linea con la modifica degli articoli 51 che riconosce l'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ed impone alla Repubblica di adottare appositi provvedimenti per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, e 117, laddove al 7° comma si sancisce che anche le leggi regionali debbano rimuovere ogni ostacolo alla piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive⁷.

Si badi bene, più in generale, che una legislazione che non tenesse conto di situazioni identiche, sì, sul piano dell'eguaglianza nella dignità, ma non sul piano fattuale, e le disciplinasse nei più articolati profili alla stessa identica maniera sarebbe, questa sì, lesiva del principio costituzionale di eguaglianza⁸. Occorre, dunque, una stessa disciplina legislativa sul piano dell'eguaglianza nella dignità, ma accompagnata da una legislazione di favore perché le differenze fattuali non si traducano in ostacoli sul piano economico e sociale: questa è la linea che emerge sul piano costituzionale, ed è pienamente coerente con la visione cristiana. Rimane aperto il fronte di una legislazione da rendere sempre più adeguata, ma di cui, soprattutto, creare le condizioni giuridiche, economiche, sociali e culturali per l'effettività.

Un fronte ulteriore di articolazione del principio di eguaglianza nella visione cristiana, ma anch'esso di grande interesse di eguale dignità nella differenza, è quello della disabilità. Le persone handicappate sono soggetti pienamente umani, titolari di diritti e doveri: « pur con le limitazioni e le sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà, pongono in maggior rilievo la dignità e la

⁷ Su questi aspetti, v. P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2011, e, su di un tema specifico, U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle "quote" nelle liste elettorali*, in *Giur. Cost.*, 1995.

⁸ La stessa Corte costituzionale, nelle sue prime sentenze, affermava il principio secondo cui l'eguaglianza va intesa come "trattamento eguale di condizioni eguali e trattamento diseguale di condizioni diseguali" (sentenza n. 3 del 1957), salvo subito dopo arretrare sulla posizione secondo cui "la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti da disciplinare non può non essere riservata al potere discrezionale del legislatore, poiché tale indagine "implicherebbe valutazioni di natura politica o, quanto meno, un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento che alla Corte costituzionale non spetta esercitare" (sentenza n. 28 del 1957). Questa posizione, poi superata, fu giustamente criticata come eccessivamente limitativa: "In primo luogo, fu chiaro che, lasciando all'assoluto arbitrio del legislatore la valutazione delle diversità delle situazioni, si finiva praticamente per svuotare di contenuti lo stesso principio di eguaglianza. In una società eterogenea e complessa, qual è quella italiana, accanto all'esigenza di parificazione giuridica delle situazioni eguali, emergeva, infatti, sempre più il bisogno di riconoscere e proteggere le differenze: di conseguenza, in questa società, la generalità e l'astrattezza si presentavano sempre meno idonee a garantire l'eguaglianza. [...] D'altro canto, l'idea che la legge dovesse trattare in modo eguale le fattispecie eguali e in modo diverso quelle diverse, portava a generalizzare il divieto di discriminazioni al di là dei sette motivi (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) espressamente sanciti dall'art. 3 Cost.": così E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, Bologna, Il Mulino, 1999.

grandezza dell'uomo ». Poiché la persona portatrice di *handicap* è un soggetto con tutti i suoi diritti, essa deve essere aiutata a partecipare alla vita familiare e sociale in tutte le dimensioni e a tutti i livelli accessibili alle sue possibilità. Se non si promuovesse con misure efficaci ed appropriate i diritti della persona handicappata, si ricadrebbe in una grave forma di discriminazione, quella dei forti e dei sani contro i deboli ed i malati»⁹.

Di nuovo viene in considerazione il divieto di discriminazioni per condizioni personali e sociali, sancito all'art. 3, comma 1, ed il dovere per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2), che ha portato ad tutta una serie di provvedimenti legislativi di attuazione di questi fondamentali principi costituzionali nel settore della disabilità ed, insieme, ad una profonda modifica, quasi una sorta di conversione, socio-culturale nell'approccio a queste tematiche¹⁰.

3. Tra dimensione formale, materiale e spirituale della garanzia costituzionale e legislativa dell'eguaglianza

Si perviene, così, ad un punto di avanzamento della riflessione sul tema del rapporto tra differenza ed eguaglianza: il punto in cui il riconoscimento delle differenze attraverso la loro valorizzazione si traduce in termini di più piena attuazione del principio di eguaglianza.

E, tuttavia, questo approccio sembrerebbe incompleto se non si tenesse conto di un altro elemento costitutivo ed indefettibile della nostra forma di Stato; cioè del rapporto tra principio di eguaglianza e diritti fondamentali, in particolare i diritti di libertà. La potenziale antitesi tra principio di eguaglianza e diritti di libertà è legata alla valutazione che l'ottimizzazione della protezione dei diritti di libertà, in via di principio, si collega con il massimo di diversità e potrebbe, dunque, confliggere con l'eguaglianza, mentre la piena applicazione può comportare una limitazione dei diritti di libertà, più ancora delle libertà

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Laborem exercens*, 22, e *Compendio DSC cit.*, 148

¹⁰ Tale divieto e tale dover informano la complessa ed articolata legislazione a garanzia dei cd soggetti deboli, anche, ma non solo, in attuazione dell'art. 38 Cost.: va ricordata, a questo proposito, la legislazione a protezione dei soggetti disabili (dalla legge n. 104 del 1992 alla legge n. 67 del 2006), accompagnata da una giurisprudenza costituzionale sul tema, che ha affermato, in particolare, che "sul tema della condizione giuridica del portatore di handicap confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale [...] conseguentemente il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione ed integrazione fra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela" (sentenza n. 215 del 1987). Alle persone affette da disabilità viene così riconosciuta una tutela giurisdizionale specifica che, in caso di condanna del responsabile di eventuali comportamenti discriminatori, comporta il risarcimento del danno materiale e morale subito, nonché la cessazione del comportamento stesso.

individuali che di quelle collettive. In effetti, anche dal punto di vista concettuale vi è una significativa differenza tra libertà ed eguaglianza, in quanto la libertà si prospetta come situazione relativa ad un soggetto, una persona, che è libera in quanto abbia il potere di compiere determinate azioni (la componente relazionale entra in gioco quando la libertà coincida ovvero confligga con le libertà altrui, ma non è necessariamente costitutiva della libertà), mentre l'eguaglianza si pone necessariamente come relazione tra più soggetti, ciascuno dei quali non è eguale in sé, ma in relazione a qualcun altro¹¹.

Sicché, negli ordinamenti contemporanei, la carica antinomica tra libertà ed eguaglianza poco sopra accennata viene di regola risolta conciliando queste due situazioni con il reciproco sostegno, in quanto entrambe ritenute indispensabili per il pieno sviluppo della persona umana: cioè, attraverso l'applicazione del principio personalista¹². Così, nella Costituzione italiana la tensione tra i due principi di libertà e di eguaglianza è risolta (grazie alla mano determinante dei Costituenti cattolici, tra cui, nel caso di specie, La Pira e Dossetti) a partire dagli articoli 2 e 3 sulla base prevalentemente di due assunti.

Il primo, che le libertà sono riconosciute come in qualche misura preesistenti rispetto all'organizzazione statale (o, comunque, che nello Stato di diritto, i diritti fondamentali e l'ordinamento sorgono insieme), con chiara esclusione della tesi giuspositivistica che i diritti siano "concessi" dallo Stato per cui, in quanto diritti inviolabili dell'Uomo, esse non costituiscono privilegio di pochi, ma vanno riconosciute egualmente a tutti, proprio perché si configurano come elemento fondante dello Stato democratico, che trovano nella Costituzione la garanzia di un'effettiva tutela¹³. Il secondo, che le libertà vanno disciplinate nel loro esercizio in nome dell'eguaglianza, cioè per realizzare situazioni di più

¹¹ V. A. BARBERA – C. FUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2016, 248

¹² L'art. 2 Cost. esprime nella sua essenza il principio personalista che individua innanzitutto una priorità di valore, e caratterizza tutte le disposizioni costituzionali – a partire proprio dall'art. 3, comma 2 per estendersi a tutta la prima parte - che tutelano una sfera della personalità, fisica e morale, che è comunque intangibile sia per i pubblici poteri, anche quando la finalità sia il conseguimento di fini di interesse generale, sia per i privati. Cfr. V. ONIDA, *Le Costituzioni, I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. AMATO – A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, I, Bologna, Il Mulino, 1997 "Se è vero che gli interessi meramente individuali possono e devono essere talora posposti e sacrificati ad interessi collettivi o generali, ciò accade però in un contesto nel quale fine ultimo dell'organizzazione sociale deve essere lo sviluppo delle persone, di ogni singola persona umana".

¹³ Già P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, in *Opere giuridiche*, III, Napoli, Morano, 1968, sosteneva che, nello Stato di diritto, i diritti fondamentali e l'ordinamento sorgono insieme. Peraltro, convince una lettura dell'art. 2 Cost. volta a sottolinearvi, più che la centralità della persona umana astrattamente e genericamente considerata, la centralità dei diritti e dei doveri che alla persona umana fanno capo, e quindi una centralità della persona umana molto specifica e circostanziata quanto a tutela costituzionale delle situazioni soggettive. Cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, I, Padova, Cedam, 1992: "Nell'analisi delle successive disposizioni costituzionali può concretamente individuarsi il contenuto del "nuovo rapporto" dell'individuo con lo Stato (nonché con la società nel suo insieme) che nell'art. 2 è ... profilato".

eguale godimento dei diritti. Quindi, secondo questa prospettiva, che è accolta in Costituzione, libertà ed eguaglianza si pongono in rapporto non di antinomia, ma di convergenza nella garanzia e promozione dell'Uomo, mentre ne esce sconfitto l'egualitarismo che si traduca in un appiattimento se non in un annientamento delle differenze.

In questo senso, l'eguaglianza formale investe la triplice dimensione: a) dell'efficacia della legge - "eguaglianza davanti alla legge" - prescindendo dal contenuto, per cui la legge si applica con la medesima forza nei confronti di tutti, e quindi i soggetti di un'organizzazione politica non possono essere distinti in ragione dell'appartenenza ad una casta, ad un ceto, ad un ordine, tanto meno possono essere trattati diversamente secondo la loro dislocazione sul territorio. Questo implica il principio della generalità della legge, con il corrispondente divieto, in linea di massima, di leggi *ad personam*, speciali ed eccezionali, ossia quelle che non dispongono nei confronti di tutti, ma provvedono con riferimento a determinati soggetti e situazioni: questo perché la legge è posta a garanzia di pari opportunità per tutti e, quindi, a garanzia di pari godimento da parte di ciascuno dei diritti fondamentali; b) del contenuto della legge, relativamente a cui l'eguaglianza comporta il divieto di discriminazioni sulla base dei parametri enunciati nell'art. 3 Cost. (sesso, razza, lingua, ecc.), come integrato ad oggi in primo luogo dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (si vedano le celebri sentenze "gemelle", nn. 347 e 348 del 2007 della Corte costituzionale che hanno inaugurato un orientamento giurisprudenziale consolidato) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; c) del principio - corollario di ragionevolezza ricavato in via interpretativa dell'art. 3 dalla Corte costituzionale, per cui la Costituzione vieta al legislatore distinzioni, ma anche parificazioni, irragionevoli, assoggettando al controllo di ragionevolezza della Corte stessa le scelte legislative, statali e regionali.

L'eguaglianza sostanziale investe, a sua volta, la realtà dei rapporti materiali che presentano situazioni di profonda diversità tra le persone, a rimuovere le quali la sola eguaglianza formale non basta ed occorre, dunque, porre in essere attività volte a promuovere l'eguaglianza, senza limitarsi a garantirla in posizione, per così dire, di difesa, che pure rimane essenziale. In questo senso, si dimostra sempre di grande attualità per l'edificazione della comunità italiana oggi e domani il compromesso operato dalle forze politiche costituenti, che individua: a) il compito spettante alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano l'estensione di libertà ed eguaglianza a tutti; b) il fine del pieno sviluppo della persona umana e dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Dall'insieme delle considerazioni sopra avanzate, ci si sente di poter sostenere che sia ricavabile una precisa direttiva costituzionale al legislatore che la

riduzione delle diseguaglianze, di fatto e di diritto, individuino la strada maestra per l'attuazione del fondamentale principio costituzionale dell'eguaglianza nella dignità di tutte le persone; in qualche modo, una sorta di "dimensione costituzionale" del ripudio della "cultura dello scarto" sancito da Papa Francesco nell'*Evangelii gaudium*, nella *Laudato si'* ed in tutto il suo Magistero.

La riedificazione comunitaria di una cultura civica ed istituzionale condivisa, quale dimensione fondante dell'impegno dell'oggi per il domani, si pone anche come base sia per l'attuazione e la manutenzione della Costituzione formale perché vi corrisponda sempre più la Costituzione vigente, sia per l'edificazione di un coerente ordinamento costituzionale, come complesso dei principi e delle norme, formalmente e materialmente costituzionali, anche consuetudinarie, legati insieme da un progetto che li percorra dando loro senso e capacità espansiva.

Recuperando la stessa idea di Costituzione in senso materiale di cui parlava C. Mortati (idea magari demolita nella pratica istituzionale senza che si sia fatto granché per ricostruirla), potrà, tuttavia, essere un principio essenzialmente spirituale a sorreggere il concetto di Costituzione ed il valore stesso della legalità, come forma ideale e costruttiva collegata con gli atti che l'hanno storicamente determinata, a partire dalla relazione storica tra costituzionalismo e Liberazione, secondo la prospettiva di M. e P. Galizia¹⁴.

La stessa fondamentale lezione lapiriana va nel senso di riconoscere un fondamento spirituale dell'ordinamento costituzionale, in cui la riflessione sul significato storico – spirituale delle conoscenze giuridiche rilevi anche per la comprensione della vita civile. Proprio così si potrà affermare il riconoscimento di una concezione del diritto costituzionale non come comando che si impone su di una platea di destinatari passivi, ma piuttosto come ordinamento di una civiltà.

¹⁴ V. M. GALIZIA (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia (1923 – 1944)*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 94 e 108 - 109